Le nuove ordinanze della Regione Piemonte

Ripartono le attività per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, teatri, cinema, sale concerti, terme e centri benessere, circoli culturali, centri sociali e sale gioco: questi in sintesi, i contenuti dell'**ordinanza n.68** firmata dal presidente della Regione Piemonte **Alberto Cirio**, che sarà valida **da lunedì 15 giugno fino a martedì 14 luglio** e che riprende quanto contenuto nel decreto del presidente del Consiglio dell'11 giugno.

In particolare:

– sono consentite in Piemonte **le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 anni**, in strutture chiuse o all'aria aperta e con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;

– riaprono i **centri benessere e termali, i circoli culturali, i centri sociali e le sale gioco, scommesse e bingo**;
– riaprono anche **teatri, cinema e sale concerti**, e gli spettacoli aperti al pubblico sono consentiti anche in altri spazi e all'aperto, mentre lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica.

Queste attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dalla Regione Piemonte e dalle Linee guida per l'apertura delle attività economiche e produttive.

L'ordinanza stabilisce inoltre che le visite in residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non **è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria**, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili

trasmissioni di infezione.

Le medesime Linee guida contengono le disposizioni che devono essere osservate per le attività sportiva o motoria all'aperto, sportiva di base e motoria (in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico) e dei comprensori sciistici, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, il commercio al dettaglio, i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), il catering continuativo, i servizi alla persona, gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive, la formazione professionale, i parchi tematici e di divertimento.

L'ordinanza mantiene **l'obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie** nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (quali parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. Possono essere utilizzate anche **mascherine di comunità**, monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e garantire *comfort* e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle protezioni si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il **distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata della mani, che restano invariate e prioritarie**.

Restano il divieto per **ogni forma di assembramento** in luoghi pubblici o privati e per la **presenza di accompagnatori nelle sale di attesa dei Pronto soccorso** (salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto).

L’accesso ai **luoghi di culto** deve avvenire nel rispetto dei protocolli firmati dal Governo con le varie confessioni religiose.

Il mancato rispetto delle misure previste dall’ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020 n.35.